



BASSA VALSUGANA

FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA VALSUGANA
società Cooperativa

Via XX Settembre, 35 - 38050 OSPEDALETTO (TN)
C.F. e P.IVA 00103290227 - R.E.A. n. TN 6583
Tel 0461/768114 - Fax 0461/770200
e-mail: fc.bassavalsugana@pop.ftcoop.it
PEC: fc.bassavalsugana@pec.cooperazionetrentina.it

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'articolo 2 dello statuto sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata a coloro che sono iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre mesi.

Articolo 2.

I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 3.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

La società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

Articolo 3.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo articolo 8 e 9 del presente regolamento e riportate nei contratti di prestito.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e cooperativa.

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso:

di giorni tre per prelievi sino a €uro 5000,00;

di giorni sette per prelievi oltre €uro 5000,00.

Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o mediante bonifico bancario ovvero tramite assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata alcuna spesa.

Articolo 7.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue rispettivamente alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 8.

Il tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore è pari a (*tasso attuale*)

- Depositi fino a €uro 5.000,00 0,80 %

- Depositi oltre €uro 5.000,00 1,00 %

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. In caso di superamento di tali limiti la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

Articolo 9.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dal parametro prescelto per la determinazione del tasso, se la variazione di esso è sottratta alla volontà delle parti.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Articolo 10.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 11.

La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12.

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

La nota integrativa che accompagna il bilancio dovrà riportare:

— l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

— qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

— ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

— un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria."

Articolo 13.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'articolo 12, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 14.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle banche

Articolo 15.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 16.

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Articolo 17.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.